

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO  
collaboratori professionali  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9  
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611  
FAX. +39.0422.545848

Treviso, lì 22.06.2020

Spett.li

CLIENTI

**Oggetto: PRO – MEMORIA pubblicazione entro il 30 giugno 2020 sui propri siti internet delle erogazioni pubbliche se la somma supera euro 10.000.**

La presente per ricordarVi che l'art. 1 c. 125-129 L. 124/2017, già dall'anno scorso, sancisce a carico di una consistente platea di soggetti alcuni obblighi informativi aventi ad oggetto le erogazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni.

Riteniamo opportuno fornire un quadro riassuntivo degli obblighi in questione.

In sintesi:

A) i soggetti sottoelencati sono tenuti a **pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali** (è possibile, in mancanza di sito internet, l'utilizzo della pagina Facebook) **entro il 30 giugno 2020** con riferimento al 2019, le informazioni relative a **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in sintesi tutte le amministrazioni dello Stato compresi, a titolo non esaustivo, istituti, scuole e istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Università, Camere di Commercio), e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni).

Gli interessati all'adempimento sono:

- soggetti di cui all'articolo 13, L. 349/86 (Associazioni di Protezione Ambientale);
- soggetti di cui all'articolo 137, D. l.vo. n. 206/05 (Associazioni dei Consumatori e degli Utenti);
- associazioni, Onlus e fondazioni;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

B) i soggetti iscritti al registro imprese:

- società di capitali,
- società di persone,
- ditte individuali esercenti attività d'impresa,
- società cooperative,

assolvono all'obbligo anzidetto mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, **entro il 30 giugno di ogni anno** (scadenza 30.06.2020, riferita al 2019), **sui propri siti internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Non è certo vi sia un esonero dall'obbligo per le società che hanno esposto nella nota integrativa le medesime informazioni, per cui, considerate le conseguenze dell'eventuale inadempimento, se ne consiglia vivamente la pubblicazione sul sito.

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO  
collaboratori professionali  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9  
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611  
FAX. +39.0422.545848

Quanto alle **sanzioni** si ritiene necessario sottolineare quanto segue:

- **a partire dal 1° gennaio 2020**, l'inosservanza degli obblighi di cui sopra comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo **minimo di 2.000,00 Euro**, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
- decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e di pagamento della sanzione, si applica l'ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Si precisa inoltre che:

- per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel c.d. Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui sopra, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- l'obbligo di pubblicazione si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia complessivamente superiore a 10.000 Euro nel periodo considerato. Si ritiene opportuno sottolineare come il limite anzidetto si riferisca al totale delle erogazioni ricevute e non alle singole erogazioni;
- i contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa;
- non vanno indicati i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

Lo studio resta naturalmente a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti in merito agli argomenti illustrati nella presente circolare.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO